
**CONTRATTO INTEGRATIVO
PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI
DELLA PROVINCIA DI LECCO**

Testo aggiornato al 22 settembre 2022

- **Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro
21 luglio 2022**
 - **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Industria
Edile) 03 marzo 2022**
 - **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Artigianato
Edile) 04 maggio 2022**
 - **Accordo parti sociali 22 settembre 2022 (FNAPE –
aliquote regionali APE)**
-
-

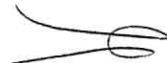
ANCE LECCO SONDRIO

CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO

FENEALUIL ALTA LOMBARDIA

FILCA CISL MONZA BRIANZA LECCO

FILLEA CGIL LECCO



INDICE

CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE	pag. 4
Regolamentazione per gli operai	pag. 6
Art. 1 Orario di lavoro	pag. 7
Art. 2 Indennità territoriale di settore	pag. 7
Art. 3 Mensa	pag. 7
Art. 4 Ferie	pag. 9
Art. 5 Festività	pag. 9
Art. 6 Accantonamenti alla Cassa Edile.....	pag. 10
Art. 7 Indennità per lavori speciali disagiati.....	pag. 11
Art. 8 Trasferta	pag. 11
Art. 9 Indennità concorso spese di trasporto	pag. 12
Art. 10 Indennità per lavori in alta montagna	pag. 12
Art. 11 Indennità di reperibilità	pag. 12
Art. 12 Anzianità professionale edile	pag. 13
Art. 13 Cassa Edile	pag. 13
Art. 14 Indumenti di lavoro	pag. 14
Art. 15 Quote di adesione contrattuale	pag. 14
Art. 16 Quota sindacale	pag. 14
Regolamentazione per gli impiegati	pag. 15
Art. 17 Premio di produzione	pag. 16
Art. 18 Mensa	pag. 16
Art. 19 Indennità concorso spese di trasporto	pag. 16
Art. 20 Indennità di reperibilità	pag. 17
Parte comune	pag. 18
Art. 21 Osservatorio provinciale del settore edile	pag. 19
Art. 22 Elemento variabile della retribuzione (EVR)	pag. 19
Art. 23 Disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti	pag. 21
Art. 24 Ente Unico per la Formazione e la Sicurezza	pag. 21
Art. 25 Premio "una tantum"	pag. 22
Art. 26 Testo coordinato contratto integrativo provinciale, accordi sicurezza e assistenza Cassa Edile	pag. 22
Art. 27 Decorrenza e durata	pag. 22
Allegati	
Allegato A Indennità territoriale di settore / Premio di produzione	pag. 23
Allegato B Fac-simile autodichiarazione parametri aziendali EVR	pag. 24
Allegato C Fac-simile comunicazione utilizzo buoni pasto elettronici	pag. 25
Allegato D Disciplina nell'impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti.. ...	pag. 26

Contratto Integrativo Provinciale
21 luglio 2022

Addì 21 luglio 2022, presso la sede di ANCE Lecco Sondrio, in via Grandi 9/11, in Lecco

tra

ANCE LECCO SONDRIO, rappresentata dal Presidente Ing. Sergio Piazza, dal Consigliere delegato per le Relazioni Industriali e Affari Sociali Ing. Giovanni Gerosa, dal direttore dott. Paolo Cavallier, dal dott. Angelo Invernizzi e dal dott. Enrico Mandelli,

CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO, rappresentata dal Presidente di categoria Davide Carlo Riva, dal Direttore Dott. Vittorio Tonini e dal Responsabile per le Relazioni Sindacali dott. Giovanni Righetto,

la FENEALUIL Alta Lombardia, rappresentata dal suo Segretario generale, sig. Riccardo Cutaia, e dal componente della Segreteria, sig. Ivan Altomare,

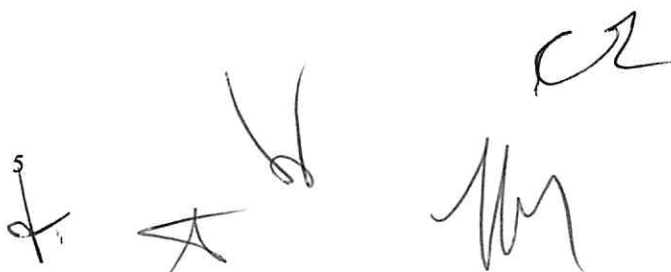
la FILCA-CISL di Monza Brianza Lecco, rappresentata dal suo Segretario generale, Sig. Roberto Scotti, e dal componente della Segreteria, sig. Roberto Turri,

la FILLEA-CGIL di Lecco, rappresentata dal suo Segretario generale, Sig.ra Veronica Versace,

premesso

- che ANCE Lecco Sondrio, Confartigianato Imprese Lecco, FENEALUIL Alta Lombardia, FILCA CISL Monza Brianza Lecco e FILLEA CGIL Lecco sono le parti sociali che rappresentano imprese e lavoratori dell'edilizia del territorio lecchese e cui è demandata la definizione, a livello provinciale, del contratto collettivo territoriale di settore;
- che tuttavia le relazioni sindacali non si sviluppano solo nella contrattazione collettiva, ma bensì nell'ambito di un'attività più ampia e su una pluralità di altri temi connessi al settore ed al territorio, nonché attraverso gli istituti della bilateralità territoriale: la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Como-Lecco, l'ESPE (Ente Unico Formazione e Sicurezza di Lecco), l'Associazione RLST di Lecco;
- che tali Enti bilaterali hanno come scopo principale quello di garantire alle imprese edili ed affini una serie di prestazioni, servizi ed assistenze a beneficio delle imprese e dei lavoratori del settore iscritti agli stessi;
- che da ultimo, in data 19 aprile 2021, tra le parti sopra indicate è stato sottoscritto un verbale di accordo avente ad oggetto la complessiva rivisitazione delle assistenze sociali prestate dalla Cassa Edile di Como e Lecco, che si allega in estratto al presente (Allegato "A"),

si stipula il seguente Accordo per il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale per la Provincia di Lecco per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nei C.c.n.l. 03 marzo 2022 e 04 maggio 2022, rispettivamente dell'industria e dell'artigianato edile, e per i lavoratori da esse dipendenti, secondo quanto previsto nella premessa dei medesimi contratti.

The bottom of the document features several handwritten signatures and initials. From left to right, there is a small signature, a star-like symbol, a large stylized 'V' or 'd', and a signature that appears to be 'CZ' with a flourish. Below these, there are more signatures, including one that looks like 'M' and another that is less legible.

Regolamentazione per gli operai

Art. 1

ORARIO DI LAVORO

Con riferimento al 3° comma dell'art. 5 del C.c.n.l. 3 marzo 2022 ed all'art. 6 del C.c.n.l. 4 maggio 2022, l'orario normale contrattuale di lavoro, per gli operai di produzione, è di 40 ore settimanali per tutti i mesi dell'anno, ripartito sui primi cinque giorni della settimana, escluso il sabato, ferma restando la disciplina relativa ai riposi annui di cui alla lett. B) dello stesso art. 5 e art. 7 del C.c.n.l. rispettivamente sopra citati.

Per l'orario di lavoro dei discontinui e per quant'altro non previsto in materia di disciplina dell'orario di lavoro, valgono le norme degli artt. 5 e 6 del C.c.n.l. 3 marzo 2022 e degli artt. 6, 7 e 8 del C.c.n.l. 4 maggio 2022 e le altre ivi richiamate.

Autisti di autocarri

In relazione alle attività svolte, in quanto espressamente ricompresi nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, gli autisti di autocarri con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 T, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 6 del CCNL dell'industria edile (*"Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia"*).

Ne consegue che per tali lavoratori, espressamente assunti con tale qualifica, adibiti esclusivamente a tale mansione, l'orario normale contrattuale di lavoro è stabilito in 48 ore settimanali medie annue.

Le ore di lavoro prestate nei limiti dell'orario settimanale di cui al comma precedente sono retribuite con i minimi di paga base oraria di cui alla lettera a) della tabella allegato A) al CCNL 3 marzo 2022, fermi restando per tutte tali ore l'obbligo di accantonamento presso la Cassa Edile della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia ex art. 18 del CCNL, nonché la corresponsione della percentuale di maggiorazione per riposi annui ex art. 5, punto B), del CCNL.

Per le ore di lavoro ordinario effettuate oltre le 40 e fino alle 48 settimanali medie annue, agli autisti di autocarri è riconosciuta una maggiorazione del 10% sui seguenti elementi della retribuzione: paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, fermo restando il computo su tali ore di lavoro ordinario delle percentuali di accantonamento per ferie e gratifica natalizia alla Cassa edile e della percentuale per riposi annui di cui al punto B) dell'articolo 5 del CCNL delle imprese industriali.

Resta inteso che la maggiorazione di cui al punto che precede non è, invece, dovuta agli autisti di autobetoniera, ai quali si applica la disciplina dettata dagli ultimi due commi dell'art. 6 del CCNL delle imprese industriali.

Flessibilità dell'orario di lavoro

Ferma restando l'utilizzabilità, in rapporto alle differenti esigenze aziendali, degli strumenti di legge vigenti in materia di Cassa integrazione guadagni e mobilità, le imprese potranno valutare, sulla base delle proprie esigenze tecniche organizzative e previo accordo interno, la possibilità di utilizzare in modo collettivo almeno 40 ore (1 settimana) dei permessi annui retribuiti di cui, rispettivamente, all'ultimo comma dell'art. 5 del C.c.n.l. 3 marzo 2022 per il settore industria ed all'art. 7 del C.c.n.l. 4 maggio 2022 per il settore artigiano.

Art. 2

INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE

L'indennità territoriale di settore viene corrisposta nelle misure orarie riportate nell'Allegato A.

Art. 3

MENSA

Quando, in forza delle opere da eseguire, si prefiguri una durata del cantiere superiore a mesi quattro, l'impresa, salvo casi di obiettiva impossibilità, provvederà - su richiesta di almeno 20 dipendenti dell'impresa stessa occupati nel cantiere e sino a che permanga tale requisito numerico -

affinché sia consentito ai lavoratori di consumare un pasto caldo giornaliero mediante il ricorso a convenzione con società specializzate o, qualora si rendesse meno oneroso per l'impresa, mediante l'allestimento di un servizio di mensa nel cantiere.

La fornitura del pasto caldo si configura come primo e secondo piatto con contorno e pane, con l'esclusione delle bevande.

Il concorso dell'impresa alle spese del pasto giornaliero - con presentazione di relativa documentazione di costo - è definito nella misura massima di Euro 10,20 a far data dal 1° luglio 2022; a decorrere dal 1° ottobre 2022 il valore giornaliero viene incrementato da Euro 10,20 a Euro 10,50.

Negli altri cantieri, qualora l'operaio intenda consumare un pasto caldo usufruendo di servizi esterni, l'impresa riconoscerà, anche previa convenzione con detti servizi, il concorso spese nella misura di cui sopra.

Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta una indennità sostitutiva giornaliera, per ogni giornata di effettiva prestazione di almeno quattro ore (con esclusione dei contratti part-time, come precisato nel comma successivo), pari a:

- Euro 8,00 lordi dal 1° luglio 2022;
- Euro 8,30 lordi dal 1° ottobre 2022;

Per quanto concerne i rapporti di lavoro a tempo parziale - precisato che in caso di più rapporti di lavoro, al lavoratore può competere l'erogazione di una sola indennità giornaliera - si conviene che la stessa non verrà corrisposta per quei contratti - instaurati successivamente al 12/11/2002 - che abbiano una durata non superiore alle quattro ore giornaliere, ovviamente fatte salve le situazioni già in essere alla stessa data.

Fermi restando i criteri e le modalità di erogazione in atto, si conferma che l'indennità sostitutiva di mensa verrà corrisposta con esclusione - per il solo personale con qualifica operaia - del computo delle quote di accantonamento presso la Cassa Edile, in quanto nella determinazione dei valori su indicati si è già tenuto conto dell'incidenza di ferie, festività e gratifica natalizia.

Detta indennità è computata esclusivamente ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva di preavviso in quanto, nella determinazione della sua misura, è già stato tenuto conto delle maggiorazioni per ferie, festività, permessi e gratifica natalizia di cui all'art. 18 del C.c.n.l. 03 marzo 2022 ed art. 21 del C.c.n.l. 04 maggio 2022.

L'indennità sostitutiva di mensa non spetta agli operai che si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme indicate nei commi precedenti, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell'organizzazione del cantiere, delle mansioni svolte e delle loro particolari condizioni di salute debitamente comprovate.

L'indennità in parola non è altresì dovuta all'operaio al quale vengano rimborsate a piè di lista le spese di vitto.

L'indennità sostitutiva di mensa spetta anche per le giornate di lavoro svolte nella modalità del lavoro agile ("smart working").

Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti già in atto per lo stesso titolo.

Buoni pasto elettronici

Fatte salve le migliori condizioni in uso presso le aziende, in alternativa all'indennità sostitutiva di mensa, ed alle medesime condizioni, il datore di lavoro potrà erogare buoni pasto elettronici giornalieri del valore nominale di Euro 8,00 ciascuno, a decorrere dal 1° luglio 2022, incrementato ad Euro 8,30 a decorrere dal 1° ottobre 2022.

Fermo restando che ai buoni pasto si applicano i criteri e le modalità di erogazione in atto per l'indennità sostitutiva di mensa, si conferma che i buoni pasto verranno corrisposti con esclusione del computo delle quote di accantonamento presso la Cassa Edile, in quanto nella determinazione dei valori su indicati si è già tenuto conto dell'incidenza di ferie, festività e gratifica natalizia.

I buoni pasto sono computati esclusivamente ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva di preavviso in quanto, nella determinazione della loro misura, è già stato tenuto conto delle maggiorazioni per ferie, festività, permessi e gratifica natalizia di cui all'art. 18 del C.c.n.l. 03 marzo 2022 (industria edile) ed art. 21 del C.c.n.l. 04 maggio 2022 (artigianato edile).

I buoni pasto non spettano agli operai che si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme previste dal presente contratto integrativo provinciale, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell'organizzazione del cantiere, delle mansioni svolte e delle loro particolari condizioni di salute debitamente comprovate, e non sono altresì dovuti all'operaio al quale vengano rimborsate a piè di lista le spese di vitto.

L'erogazione dei buoni pasto, con l'indicazione del relativo valore nominale, dovrà essere riportata ogni mese nel LUL dei singoli lavoratori.

I buoni pasto spettano anche per le giornate di lavoro svolte nella modalità del lavoro agile ("smart working").

Le imprese che si avvarranno della facoltà di erogare i buoni pasto elettronici dovranno comunicare tale opzione alle RSA/RSU, ove presenti, ovvero alle OO.SS. di categoria firmatarie del presente contratto, per il tramite di ANCE LECCO SONDRIO o di CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO, utilizzando il modello allegato (Allegato "C").

Dichiarazione a verbale.

Per verificare la permanenza dei requisiti numerici previsti, si fa riferimento al numero degli operai che, in concreto, usufruiscono del servizio mensa.

Art. 4

FERIE

In attuazione dell'art. 15 del C.c.n.l. 3 marzo 2022 e dell'art. 18 del C.c.n.l. 4 maggio 2022 i periodi nell'ambito dei quali, di norma, le ferie debbono essere godute sono indicativamente così determinate:

- 3 settimane nel mese di agosto;
- 1 settimana nel mese di dicembre, in occasione delle festività natalizie e di fine anno.

Le ferie, comunque, saranno stabilite secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo, contemporaneamente per cantiere, per squadra o individualmente.

In caso di ferie per azienda, per cantiere o per squadra, l'operaio che non ha maturato un anno di anzianità presso l'impresa è dispensato dal prestare attività lavorativa per l'intero periodo di godimento delle ferie collettive, fermo restando che, per il relativo trattamento economico, valgono le norme di cui agli artt. 18 e 21 del C.c.n.l. citati.

Per esigenze dell'impresa i permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare potranno, previo accordo con il lavoratore, essere cumulati con il periodo di ferie effettuato a fine anno.

Periodi feriali

In ragione delle particolari crescenti esigenze in particolare di lavoratori stranieri, si prevede la possibilità – fatte salve le oggettive esigenze tecnico-organizzative dell'Impresa – di cumulare su esplicita richiesta e dietro relativa approvazione dell'Impresa stessa il normale periodo di ferie collettive con permessi individuali di cui all'art. 5, lett. B), C.c.n.l. 3 marzo 2022 industria e art. 7, parte operai del C.c.n.l. 4 maggio 2022 artigianato.

Art. 5

FESTIVITÀ

Ferma restando la normativa contrattuale in materia, considerato che nel Comune di Lecco vengono celebrate una festività patronale ed una tradizionale, per i lavoratori edili occupati presso imprese operanti nel Comune stesso verrà considerata festiva (ai sensi dell'art. 17 del C.c.n.l. 3



marzo 2022 ed art. 20 del C.c.n.l. 4 maggio 2022) la ricorrenza del S. Patrono (6 dicembre - San Nicolò).

Art. 6

ACCANTONAMENTI ALLA CASSA EDILE

Con riferimento all'art. 18 del C.c.n.l. 3 marzo 2022 ed all'art. 21 del C.c.n.l. 4 maggio 2022, il trattamento economico spettante agli operai per ferie e gratifica natalizia è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,50%, da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4 dell'art. 24 del C.c.n.l. 3 marzo 2022 ed art. 25 del C.c.n.l. 4 maggio 2022 anzidetti per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate di cui, rispettivamente, agli artt. 5 e 6 – 6, 7, 8 del C.c.n.l., sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art. 17 ed art. 20 dei contratti stessi (erogate direttamente dalle imprese), sulle ore di permesso retribuito dovute ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali, ai membri dei Comitati Direttivi dei Sindacati e sulle ore di assemblea.

Le percentuali complessive vanno imputate per l'8,50% al trattamento per ferie, e per il 10% alla gratifica natalizia.

Tali importi sono accantonati al netto delle ritenute di legge, secondo il criterio convenzionale stabilito dalle associazioni nazionali con l'Allegato D del C.c.n.l. 3 marzo 2022 ed Allegato B del C.c.n.l. 4 maggio 2022.

La predetta percentuale del 18,50% viene quindi corrisposta mediante l'accantonamento del 14,20% presso la Cassa Edile e mediante il pagamento diretto al lavoratore della restante percentuale del 4,30%.

Malattia e tbc

Durante l'assenza dal lavoro per malattia, limitatamente al periodo di conservazione obbligatoria del posto, deve essere calcolata, per ferie e gratifica natalizia, la percentuale del 18,50% come accantonamento lordo e del 14,20% come accantonamento netto.

Dovrà ancora essere calcolata la percentuale del 18,50% (14,20% accantonamento netto), per gli apprendisti e per gli operai, per gli eventuali giorni di malattia intercorrenti tra la cessazione del trattamento economico a carico dell'Inps ed il termine contrattuale di conservazione del posto.

Superato il termine contrattuale per la conservazione del posto, ove l'impresa non proceda alla risoluzione del rapporto, nulla deve essere calcolato a titolo di ferie e gratifica natalizia, in quanto il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e del trattamento di fine rapporto.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale

Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale, limitatamente al periodo di conservazione del posto, deve essere calcolata per ferie e gratifica natalizia la percentuale del:

	Accantonamento lordo	Accantonamento netto
- per il giorno dell'infortunio e per le giornate di carenza INAIL	18,5%	14,2%
- dal 4° al 90° giorno	7,4%	5,7%
- dal 91° giorno in poi	4,6%	3,6%

Modalità

Le predette percentuali dovute durante le assenze per malattia ed infortunio vanno computate sulla base dell'orario normale di lavoro effettuato nel cantiere durante l'assenza dell'operaio, ovvero sulla base dell'orario normale contrattuale in vigore, qualora i lavori del cantiere siano totalmente sospesi.

Gli importi corrispondenti alle suddette percentuali debbono essere accantonati presso la Cassa Edile mediante versamenti mensili da effettuarsi entro il mese successivo a quello cui si riferiscono.

I versamenti effettuati oltre l'anzidetto termine, ma tassativamente accreditati entro il:

- 31 gennaio, per il periodo: 1° ottobre - 31 dicembre;
- 30 aprile, per il periodo: 1° gennaio - 31 marzo;
- 31 luglio, per il periodo: 1° aprile - 30 giugno;
- 31 ottobre, per il periodo: 1° luglio - 30 settembre;

sono gravati dell'interesse di mora, applicato pro tempore dalla Cassa edile di Como-Lecco.

Per eventuali ritardi oltre quelli sopra indicati le imprese, ferma restando la loro responsabilità contrattuale, dovranno versare una penalità nella misura pro tempore applicata dalla Cassa edile di Como-Lecco per ogni giorno di ritardo, calcolato sul totale maturato, maggiorato degli interessi di mora.

L'impresa trasmetterà alla Cassa Edile l'elenco mensile di tutti i lavoratori dipendenti con l'indicazione delle retribuzioni corrisposte nel mese, compilato secondo le modalità fissate dalla Cassa medesima. Detto elenco dovrà pervenire alla Cassa entro il 20° giorno del mese successivo a quello cui si riferisce. Per ogni elenco presentato fuori termine, l'impresa dovrà versare una sanzione nella misura pro tempore applicata dalla Cassa edile di Como-Lecco.

Corresponsione

Il pagamento agli operai degli importi accantonati per ferie e gratifica natalizia verrà effettuato dalla Cassa Edile direttamente agli operai interessati, a mezzo bonifico domiciliato o accredito bancario, come segue:

- entro il 31 luglio: l'ammontare delle percentuali maturate durante il periodo 1° ottobre - 31 marzo;
- entro il 15 dicembre: quello relativo al periodo 1° aprile - 30 settembre.

Non sono ammessi pagamenti effettuati direttamente dall'impresa ai lavoratori, per qualsiasi ragione o causa, salvo casi eccezionali per singoli lavoratori e previo specifico accordo con la Cassa Edile.

Art. 7

INDENNITÀ PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Le indennità per "lavori in galleria", di cui al gruppo B) dell'art. 20 del C.c.n.l. 3 marzo 2022 e dell'art. 23 del C.c.n.l. 4 maggio 2022, sono fissati nelle seguenti misure:

- a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio:..... 46%;
- b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco e di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione:..... 26%;
- c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie:..... 18%.

Per gli addetti a gallerie con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco, è stabilita una ulteriore indennità pari al 10%.

Restano confermate nelle misure contrattualmente previste le rimanenti indennità per lavori speciali disagiati di cui ai Gruppi A) tabella unica nazionale, C), D), riportate nel predetto art. 20, e Gruppi A), C) riportate nel predetto art. 23 nonché ogni altra disposizione richiamata nei citati artt.

Art. 8

TRASFERITA

L'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il confine territoriale del comune di assunzione, ha diritto a percepire una diaria fissata, a norma del combinato disposto degli artt. 21 e 56 del C.c.n.l. 3 marzo 2022 ed artt. 24 e 58 del C.c.n.l. 4 maggio 2022 nelle seguenti misure:

11



- da oltre km. 8 e fino a km. 15 dai confini territoriali dei predetti comuni al cantiere: 10%
- da oltre km. 15 e fino a km. 25: 12%
- da oltre km. 25 e fino a km. 45: 15%
- oltre i km. 45: 20%

Le distanze chilometriche vengono determinate secondo la viabilità ordinaria.

Le percentuali anzidette vanno calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del C.c.n.l. 3 marzo 2022 e dell'art. 25 del C.c.n.l. 4 maggio 2022, per ogni ora di effettivo lavoro.

All'operaio in trasferta è inoltre dovuto un rimborso delle spese di viaggio, secondo le tariffe previste per i mezzi pubblici, salvo che il trasporto sia effettuato con mezzi dell'impresa.

Fatte salve le condizioni di miglior favore, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo valgono le norme di cui agli artt. 21 e 24 dei predetti C.c.n.l.

Fatti salvi i trattamenti di miglior favore già in essere presso le singole Imprese, viene istituita una indennità per i lavoratori che conducono mezzi aziendali adibiti al trasporto dei lavoratori in trasferta, sotto forma di maggiorazione dell'indennità di trasferta stabilita dal presente Contratto integrativo provinciale, nelle seguenti misure:

- fascia da oltre 8 a 15 Km: maggiorazione 3% (tot. maggiorazione trasferta per autista 13%);
- fascia da oltre 15 a 25 Km: maggiorazione 4% (tot. maggiorazione trasferta per autista 16%) ;
- fascia da oltre 25 a 45 Km: maggiorazione 5% (tot. maggiorazione trasferta per autista 20%);
- fascia oltre 45 Km: maggiorazione 6% (tot. maggiorazione trasferta per autista 26%)

Qualora nella stessa giornata due o più lavoratori si alternino alla guida del mezzo, l'importo dell'indennità di cui al comma che precede verrà proporzionalmente diviso tra i lavoratori che si sono alternati alla guida.

L'importo dell'indennità è dimezzato qualora nel corso della giornata si sia svolto il solo viaggio verso o dal cantiere, in virtù del pernottamento in loco.

Art. 9

INDENNITÀ CONCORSO SPESE DI TRASPORTO

L'indennità concorso spese di trasporto è stabilita in 2,40 a decorrere dal 1° giugno 2018.

Detta indennità è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, anche se l'attività non sia stata iniziata per cause non imputabili al lavoratore.

Essa non è dovuta quando il trasporto dal luogo di residenza al posto di lavoro sia effettuato con mezzi messi gratuitamente a disposizione dall'impresa e nel caso in cui, ricorrendo l'obbligo dell'indennità di trasferta di cui all'art. 9 del presente contratto, l'impresa rimborsi interamente le spese di viaggio sostenute dal lavoratore per recarsi sul posto di lavoro.

Sono assorbiti, fino a concorrenza, gli eventuali trattamenti in atto per lo stesso titolo nelle imprese.

Art. 10

INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

Con riferimento all'art. 23 del C.c.n.l. 3 marzo 2022 l'indennità per lavori in alta montagna, intendendosi per tali quelli eseguiti ad altitudini superiori ai 1.000 metri sul livello del mare, resta confermata nella misura del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del contratto citato.

Art. 11

INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ

La reperibilità è un istituto mediante il quale il lavoratore è a disposizione dell'azienda per sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi di pubblica

utilità e, in ogni caso, quando il servizio di reperibilità sia espressamente previsto nei contratti di appalto, pubblici o privati.

Il lavoratore potrà essere inserito dall'azienda in turni di reperibilità definiti secondo una programmazione possibilmente mensile.

Fermo restando le prioritarie esigenze organizzative e produttive - tenendo conto della natura della prestazione lavorativa richiesta dall'oggetto dell'appalto - e nel rispetto della fungibilità, polifunzionalità ed intercambiabilità delle mansioni, l'impresa provvederà ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero di lavoratori, dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta.

L'impresa, predisposti i turni di reperibilità, li comunicherà per iscritto ai lavoratori interessati che ne restituiranno una copia firmata per accettazione.

Il lavoratore in reperibilità, in caso di chiamata, è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto in un tempo congruo - in modo da raggiungere il luogo dell'intervento di norma entro 1 ora dalla chiamata fatta salva diversa pattuizione aziendale - e dovrà informare l'azienda del prevedibile tempo necessario per giungere sul luogo ove è chiamato ad intervenire.

Fatti salvi i trattamenti di miglior favore già in essere presso le singole imprese, all'operaio inserito in turni di reperibilità le aziende riconosceranno una specifica indennità, per ogni giorno di reperibilità richiesta, come di seguito specificato:

- reperibilità notturna feriale: Euro 7,00 lordi giornalieri;
- reperibilità sabato e giorni festivi: Euro 9,00 lordi giornalieri.

Chiarimento a verbale

Per reperibilità notturna feriale si intende la reperibilità richiesta dal termine della giornata lavorativa, dal lunedì al venerdì inclusi, e fino alla ripresa della giornata lavorativa del giorno successivo.

E' riconosciuta l'indennità feriale anche per la reperibilità richiesta dal termine della giornata lavorativa del venerdì e sino alle ore 08,00 del sabato seguente.

Art. 12

ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE

Il contributo a carico del datore di lavoro, di cui all'art. 29 del C.c.n.l. 03 marzo 2022 ed art. 31 del C.c.n.l. 04 maggio 2022, è stabilito nella misura del 4,3245%.

Le parti si danno reciprocamente atto che gli accordi di rinnovo del 03 marzo 2022 e 04 maggio 2022, dei C.c.n.l. rispettivamente per l'industria e per l'artigianato edile, ed il successivo accordo delle parti sociali del 22 settembre 2022 hanno previsto l'istituzione del "Fondo FNAPE" e la determinazione dell'aliquota di finanziamento (contributo APE) a carico delle aziende nella misura del 3,70%, a decorrere dal 1° ottobre 2022.

A far data dal 1° ottobre 2022 la misura dell'aliquota di contribuzione alla cassa Edile di Como e Lecco verrà pertanto conseguentemente ed automaticamente adeguata alle previsioni degli accordi di rinnovo dei CCNL sopra richiamati.

Art. 13

CASSA EDILE

Con riferimento all'art. 36 del C.c.n.l. 3 marzo 2022 ed art. 43 del C.c.n.l. 4 maggio 2022, il contributo dovuto alla Cassa Edile per assistenza e servizi è fissato nella misura del 2,25 %, di cui il 1,875% a carico dell'impresa e lo 0,375 % a carico dell'operaio.

Le parti si danno reciprocamente atto che gli accordi di rinnovo del 03 marzo 2022 e 04 maggio 2022, dei C.c.n.l. rispettivamente per l'industria e per l'artigianato edile, hanno previsto l'istituzione, presso ogni singola Cassa Edile, del "Fondo territoriale per la qualificazione del settore - Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori", alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro nella misura dello 0,20%, a decorrere dal 1° ottobre 2022.

A far data dal 1° ottobre 2022 le misure delle aliquote di contribuzione alla cassa Edile di Como e Lecco verranno pertanto conseguentemente ed automaticamente adeguate alle previsioni degli accordi di rinnovo dei CCNL sopra richiamati e degli accordi delle parti sociali nazionali.

Art. 14

INDUMENTI DI LAVORO

La fornitura degli indumenti e delle calzature di lavoro è effettuata per il tramite della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza delle Province di Como e Lecco con le modalità ed i criteri pro tempore stabiliti.

I requisiti per il diritto alla fornitura, le dettagliate modalità della medesima, la quantità e tipologia degli indumenti e delle calzature forniti sono definiti dal Regolamento della Cassa edile e dalle deliberazioni in materia assunte dagli organi della Cassa edile.

Le Parti potranno determinare lo schema secondo il quale la Cassa edile di Como e Lecco sostiene i costi per la fornitura degli indumenti e delle calzature ai lavoratori, adottando alternativamente e/o per diverse categorie di lavoratori le seguenti modalità:

- acquisto da parte della Cassa edile impiegando le risorse del Fondo Indumenti, relativa fatturazione da parte dei fornitori alla Cassa edile;
- formulazione degli ordini in nome e per conto delle imprese iscritte da parte della Cassa edile, fatturazione degli acquisti alle imprese iscritte, rimborso dell'imponibile esposto nelle fatture da parte della Cassa edile, dietro presentazione delle fatture quietanzate, attingendo alle risorse del Fondo Indumenti.

A copertura degli oneri relativi è stabilito un contributo a carico dei datori di lavoro nella misura dello 0,55% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del C.c.n.l. 3 marzo 2022 ed art. 25 del C.c.n.l. 4 maggio 2022.

Poiché la fornitura di cui sopra costituisce un mezzo per prevenire i rischi ed i disagi connessi alle lavorazioni, il lavoratore in servizio è tenuto ad indossare gli indumenti e le calzature di lavoro forniti.

Art. 15

QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE

Con riferimento alla lettera c) dell'art. 36 del C.c.n.l. 3 marzo 2022 ed all'art. 43 del C.c.n.l. 4 maggio 2022, la quota nazionale e la quota territoriale di adesione contrattuale sono fissate rispettivamente nelle misure dello 0,2222% e dello 0,9148% a carico delle imprese ed in egual misura a carico degli operai, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del C.c.n.l. 3 marzo 2022 ed art. 25 del C.c.n.l. 4 maggio 2022, maggiorati del 23,45%.

L'importo delle predette quote nazionali e territoriali a carico degli operai è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato - unitamente all'importo a carico del datore di lavoro stesso - alla Cassa Edile secondo le modalità e le condizioni di cui all'art. 7 del presente contratto.

Art. 16

QUOTA SINDACALE

La quota sindacale a favore dei Sindacati dei lavoratori è stabilita nella misura pari allo 0,60% del monte salari (da calcolarsi su paga base, contingenza, indennità territoriale, E.E.T., ferie, gratifica natalizia, riposi annui, festività, ex festività, E.D.R.).

Tale percentuale verrà trattenuta dalla Cassa Edile ai lavoratori che abbiano rilasciato regolare delega firmata, con la precisazione del Sindacato al quale intendono versare la quota stessa, secondo le modalità ed i criteri contenuti nella Convenzione, prevista dall'accordo nazionale 25 luglio 1996 ed espressamente richiamata nell'art. 37 del C.c.n.l. 3 marzo 2022 nonché dall'art. 41 del C.c.n.l. 4 maggio 2022.

Regolamentazione per gli impiegati

Art. 17

PREMIO DI PRODUZIONE

Il premio di produzione viene corrisposto nelle misure mensili riportate nell'Allegato A.

Art. 18

MENSA

Ferme restando le norme contenute nell'art. 4 - parte operai - del presente contratto, relativamente al servizio mensa, l'indennità sostitutiva di mensa per gli impiegati, dovuta in caso di mancata realizzazione del servizio di cui sopra, è stabilita in:

- Euro 8,00 lordi giornalieri (convenzionalmente Euro 160,00 mensili) dal 1° luglio 2022;
- Euro 8,30 lordi giornalieri (convenzionalmente Euro 166,00 mensili) dal 1° ottobre 2022;

Difformemente da quanto previsto per gli operai, detta indennità sostitutiva viene computata ai fini degli istituti contrattuali di cui all'Accordo Interconfederale 20 aprile 1956 (trattamento di fine rapporto, indennità sostitutiva di preavviso, ferie, festività e 13a mensilità) nonché ai fini del premio annuo di cui all'art. 64 e del premio di fedeltà di cui all'art. 65 del C.c.n.l. 03 marzo 2022 e del C.c.n.l. 04 maggio 2022.

L'indennità sostitutiva di mensa spetta anche per le giornate di lavoro svolte nella modalità del lavoro agile ("smart working").

Buoni pasto elettronici

Fatte salve le migliori condizioni in uso presso le aziende, in alternativa all'indennità sostitutiva di mensa, ed alle medesime condizioni, a decorrere dal 1° luglio 2022 il datore di lavoro potrà erogare buoni pasto elettronici giornalieri del valore nominale di Euro 8,00 ciascuno (convenzionalmente Euro 160,00 mensili per le mensilità aggiuntive), incrementato ad Euro 8,30 a decorrere dal 1° ottobre 2022 (convenzionalmente Euro 166,00 mensili per le mensilità aggiuntive).

Difformemente da quanto previsto per gli operai, i buoni pasto vengono computati ai fini degli istituti contrattuali di cui all'Accordo Interconfederale 20 aprile 1956 (trattamento di fine rapporto, indennità sostitutiva di preavviso, ferie, festività e 13ma mensilità), nonché ai fini del premio annuo di cui all'art. 64 e del premio di fedeltà di cui all'art. 65 del C.c.n.l. 03 marzo 2022 e del C.c.n.l. 04 maggio 2022, rispettivamente per le imprese dell'industria edile e dell'artigianato edile.

L'erogazione dei buoni pasto, con l'indicazione del relativo valore nominale, dovrà essere riportata ogni mese nel LUL dei singoli lavoratori.

I buoni pasto spettano anche per le giornate di lavoro svolte nella modalità del lavoro agile ("smart working").

Le imprese che si avvarranno della facoltà di erogare i buoni pasto elettronici dovranno comunicare tale opzione alle RSA/RSU, ove presenti, ovvero alle OO.SS. di categoria firmatarie del presente contratto, per il tramite di ANCE LECCO SONDRIO o di CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO, utilizzando il modello allegato (Allegato "C").

Art. 19

INDENNITÀ CONCORSO SPESE DI TRASPORTO

L'indennità di concorso spese di trasporto è stabilita in Euro 2,40 a far data dal 1° giugno 2018 (convenzionalmente Euro 48,00 mensili x mensilità aggiuntive)

Detta indennità è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, anche se l'attività non sia stata iniziata per cause non imputabili al lavoratore.

Essa non è dovuta quando il trasporto dal luogo di residenza al posto di lavoro sia effettuato con mezzi messi gratuitamente a disposizione dall'impresa e nel caso in cui, per effetto di eventuali

trasferte, l'impresa rimborsi interamente le spese di viaggio sostenute dal lavoratore per recarsi sul posto di lavoro.

Sono assorbiti, fino a concorrenza, gli eventuali trattamenti in atto per lo stesso titolo nelle imprese.

Art. 20

INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ

Per l'istituto della reperibilità vale anche per gli impiegati la regolamentazione ed il chiarimento a verbale contenuti nell'art. 12 – parte operai del presente contratto.

Fatti salvi i trattamenti di miglior favore già in essere presso le singole imprese, all'impiegato inserito in turni di reperibilità le aziende riconosceranno una specifica indennità, per ogni giorno di reperibilità richiesta, come di seguito specificato:

- reperibilità notturna feriale: Euro 7,00 lordi giornalieri;
- reperibilità sabato e giorni festivi: Euro 9,00 lordi giornalieri.

17
f    

Parte comune

Art. 21

OSSERVATORIO PROVINCIALE DEL SETTORE EDILE

La Parti si danno atto che la promozione dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali del Settore Edile da parte delle imprese che eseguono opere edili nei cantieri del territorio lecchese, nonché il monitoraggio di fenomeni elusivi e la dissuasione da comportamenti orientati al *dumping* sociale e lesivi della leale concorrenza tra imprese, sono scopi precipui di ciascuna organizzazione e che un'azione concertata e sinergica delle parti sociali, degli Enti locali e delle istituzioni è un fattore determinante dell'efficace raggiungimento di tali scopi.

Le Parti si impegnano, pertanto, a convocare, entro il 30 settembre 2018, un Osservatorio Provinciale del settore edile, il cui calendario di lavoro verrà determinato dalle medesime parti sociali.

L'Osservatorio sarà lo strumento attraverso il quale le Parti monitoreranno ed analizzeranno, avvalendosi delle informazioni disponibili presso gli Enti bilaterali, i fenomeni ed i mutamenti che interessano il settore, in particolare con riguardo ai rapporti di lavoro, alla contrattazione collettiva applicata, alla strutturazione ed gli assetti delle imprese attive nella Provincia di Lecco.

L'Osservatorio Provinciale potrà invitare ai propri lavori enti ed istituzioni del territorio, condividere con essi gli esiti dei propri approfondimenti, contribuire ai tavoli provinciali (tra i quali quello previsto dall'accordo promosso dalla Prefettura di Lecco) sui temi di interesse, concertare strategie comuni finalizzate alla promozione della leale concorrenza, del rispetto della normativa in materia di lavoro e della tutela della sicurezza dei lavoratori, del rilancio del comparto edile nel suo complesso.

Art. 22

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)

- DETERMINAZIONE EVR A LIVELLO PROVINCIALE

In attuazione di quanto previsto dagli artt. 12, 46 e 38 del contratto collettivo nazionale dell'industria edile 03 marzo 2022, e dall'art. 42 del contratto collettivo nazionale dell'artigianato edile 04 maggio 2022, con il presente accordo si regola la disciplina dell'elemento variabile della retribuzione (EVR) da valere per le imprese operanti nel territorio della Provincia di Lecco che applicano i C.c.n.l. dell'Industria e dell'Artigianato Edile.

L'elemento variabile della retribuzione (EVR) viene concordato in sede territoriale (contrattazione collettiva di secondo livello), tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore, e rappresenta il premio di risultato di ammontare variabile legato ad incrementi in termini di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione del settore edile della Provincia di Lecco, conformemente alle previsioni dell'art. 1, commi 182 e ss. della Legge n. 208/2015 - così come modificata dall'art. 1, comma 160, della Legge n. 232/2016 -, e del D.M. 25 marzo 2016, ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato (applicazione di un'imposta sostitutiva) previsto e disciplinato dagli stessi.

Tale elemento non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dai CCNL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto e – per gli operai – le contribuzioni e gli accantonamenti in Cassa Edile.

La misura massima erogabile dell'EVR per il periodo di vigenza del presente contratto collettivo provinciale è fissata nel 4% dei minimi del C.c.n.l. dell'Edilizia Industriale e dell'Edilizia Artigianale rispettivamente in vigore alla data del 01 luglio 2014 e del 04 maggio 2022.

Per la verifica dell'andamento congiunturale del settore edile nella Provincia di Lecco, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività, al fine di determinare l'importo dell'EVR a livello territoriale erogabile per la Provincia di Lecco, sono utilizzati i seguenti indicatori con la corrispondente incidenza ponderale:

1. numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile in Provincia di Lecco: 25%;
2. monte salari denunciato alla Cassa Edile dalle Imprese in Provincia di Lecco: 25%;

3. ore lavorate denunciate alla Cassa Edile dalle Imprese in Provincia di Lecco al netto delle ore di Cassa integrazione per mancanza di lavoro: 25%;
4. numero imprese iscritte alla Cassa Edile in Provincia di Lecco: 25%;

Ai fini della determinazione dell'EVR, qualora nessuno o solo un parametro risultasse pari o positivo, nessuna erogazione sarà dovuta.

Qualora invece risultino pari o positivi almeno due parametri, l'erogazione sarà dovuta nella misura della somma delle incidenze ponderali di detti parametri, fino alla misura del 100% della percentuale (4%) fissata dalla contrattazione collettiva nazionale per le imprese industriali e per le imprese artigiane, in caso di 4 parametri pari o positivi.

A tal fine, le Parti si incontreranno annualmente entro il 20 gennaio di ciascun anno per procedere alla verifica degli indicatori ed, in caso di esito positivo, alla conseguente determinazione dell'EVR erogabile, nonché dei criteri e delle modalità di corresponsione.

Per la valutazione dell'andamento dei parametri individuati a livello provinciale per l'anno di competenza 2022, la verifica degli indicatori dovrà essere effettuata entro il 20 gennaio 2023 tramite raffronto fra il triennio 2022/2021/2020 ed il triennio 2021/2020/2019, applicando i criteri e le regole di cui al presente articolo.

Per le verifiche relative all'anno seguente, il triennio preso a base di riferimento per il suddetto raffronto slitterà in avanti di un anno.

In caso di esito positivo, l'EVR andrà erogato ai lavoratori in quote mensili nel corso dell'anno civile successivo all'ultimo anno del triennio più recente oggetto della verifica, negli importi definiti in sede di verifica e con le seguenti modalità:

- agli operai ed agli apprendisti operai l'EVR andrà erogato mensilmente, su base oraria, per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, entro il limite di 173 ore mensili;
- agli impiegati ed agli apprendisti impiegati il valore dell'EVR verrà erogato, su base mensile, in misura piena nel caso di intera mensilità effettivamente lavorata, mentre, in caso di mensilità non interamente lavorata, verrà erogato in quote giornaliere, per le sole giornate di lavoro ordinario effettivamente prestate, anche parzialmente: a tal fine il valore giornaliero si ottiene applicando convenzionalmente al valore mensile il divisore giornaliero 20.

Per i rapporti a tempo parziale tali valori andranno riparametrati proporzionalmente rispetto al tempo pieno;

- agli apprendisti che passeranno in qualifica nel corso dell'anno, l'EVR verrà corrisposto nella misura prevista per gli operai ed impiegati a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello del passaggio in qualifica.

Qualora le parti non si incontrassero entro il termine di cui sopra, la Cassa Edile procederà ad effettuare la verifica dei parametri sulla base di criteri di cui al presente articolo, ed a comunicarne l'esito alle parti sociali per i successivi adempimenti.

In caso di verifica positiva da parte della Cassa Edile, qualora alla stessa non facesse seguito alcun accordo sindacale, le imprese dovranno erogare l'EVR con le stesse modalità e tempistiche previste dal presente articolo.

- DETERMINAZIONE EVR A LIVELLO AZIENDALE

Definita la percentuale a livello provinciale, al livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

- ore lavorate denunciate in Cassa edile, secondo le medesime modalità individuate al livello territoriale;
- volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Nel calcolo dell'EVR dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all'azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate a livello territoriale.

Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro unico del lavoro.

L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo provinciale.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale, secondo i criteri sopra esposti.

Qualora entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l'EVR non sarà erogato.

Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda erogherà l'EVR in misura pari al 50% della misura stabilita a livello provinciale.

Nei casi previsti al paragrafo precedente, dovrà essere attivata la seguente procedura:

- l'impresa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all'Associazione di categoria di riferimento (ANCE Lecco Sondrio o Confartigianato Imprese Lecco) e alla Cassa edile competente territorialmente, dandone comunicazione alle R.S.A. o R.S.U., ove costituite utilizzando il modello allegato (Allegato "B");
- la suddetta Associazione informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa edile afferente le ore denunciate.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale.

Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

Art. 23

DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DI MANO D'OPERA NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI

In materia di appalti e subappalti si richiama integralmente la disciplina di cui all'art. 14 del C.c.n.l. 3 marzo 2022 ed art. 17 del C.c.n.l. 4 maggio 2022.

ANCE Lecco Sondrio e Confartigianato Imprese Lecco si impegnano ad operare affinché, da parte delle imprese interessate, venga data regolare e tempestiva attuazione alle disposizioni previste dagli art. 14 ed art. 17 dei rispettivi C.c.n.l. ed inoltre a tradurre in comportamenti concreti gli ulteriori accordi che a livello nazionale potranno essere stipulati in materia.

Nell'allegato "D", che forma parte integrante del presente contratto, si riportano:

- lo schema di lettera (a) che l'impresa appaltante o subappaltante deve inviare alla Cassa Edile e, per conoscenza, agli Istituti previdenziali ed assicurativi ed all'ANCE Lecco Sondrio, o a Confartigianato Imprese Lecco, oltre che alle rappresentanze sindacali di cantiere o, in mancanza di queste, ai Sindacati competenti, per il tramite delle Associazioni datoriali medesime;
- lo schema di dichiarazione (b) dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice di adesione al C.c.n.l. ed ai contratti integrativi locali.

Le imprese provenienti da fuori provincia sono tenute ad iscriversi alla Cassa Edile delle Province di Como e di Lecco gli operai assunti in loco o ivi trasferiti, per l'esecuzione di lavori sia pubblici che privati nel territorio cui si applicano le norme del presente contratto integrativo.

Art. 24

ENTE UNICO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA

L'autonomo finanziamento dell'E.S.P.E. (Ente Unico per la Formazione e la Sicurezza) viene garantito con il versamento presso la Cassa Edile della aliquota di contribuzione complessiva dell'1,000%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.c.n.l. 3

21



marzo 2022 e dell'art. 25 del C.c.n.l. 4 maggio 2022, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui rispettivamente al punto 3) dell'art. 17 ed all'art. 20 dei C.c.n.l. citati.

Art. 25

PREMIO "UNA TANTUM"

Con le competenze afferenti il mese di luglio 2022, a tutti i lavoratori di qualsiasi categoria e livello, inclusi gli apprendisti e con la sola esclusione dei tirocinanti, in forza nel mese di luglio 2022, verrà erogato, a titolo di *"Premio una tantum"*, un importo lordo infrazionabile di Euro 30,00, da riparametrare proporzionalmente all'orario di lavoro a tempo pieno per i part-time.

Per i lavoratori con contratto di lavoro intermittente, a tempo determinato o indeterminato, ed i lavoratori che nel mese di luglio 2022 risultino in aspettativa non retribuita, il premio andrà erogato soltanto a condizione che nel mese di luglio 2022 abbiano svolto l'attività lavorativa per almeno la metà più una delle ore lavorabili nel mese, ovvero 85 ore per i rapporti full time (da riparametrare proporzionalmente per i part-time).

Tale premio, da includere tra le competenze correnti, non ha incidenza sui singoli istituti retributivi legali e contrattuali, indiretti e differiti, compreso il trattamento di fine rapporto e – per gli operai – le contribuzioni e gli accantonamenti in Cassa Edile.

Art. 26

TESTO COORDINATO CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE, ACCORDI SICUREZZA E ASSISTENZE CASSA EDILE

Considerato che l'ultimo testo a stampa, riportante la disciplina integrale del contratto integrativo provinciale, è aggiornato all'accordo di rinnovo del 24 luglio 2006, e che nel frattempo si sono succeduti i rinnovi del 10 giugno 2013, del 5 giugno 2018 e quello odierno, le parti si impegnano a definire entro il 31 luglio 2022 un testo coordinato del contratto integrativo provinciale in vigore, comprensivo anche delle previsioni del presente accordo, nonché degli accordi provinciali vigenti in materia di sicurezza e di quelli relativi alle assistenze erogate dalla Cassa Edile di Como e Lecco, i quali tutti costituiranno parte integrante del Contratto Integrativo Provinciale per le imprese edili ed affini della Provincia di Lecco dei settori industriale ed artigiano.

Art. 27

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto collettivo di lavoro per Lecco e Provincia, integrativo dei C.c.n.l. 03 marzo 2022 e 04 maggio 2022 richiamati in Premessa, entra in vigore il 1° luglio 2022, ed avrà validità sino al 30 giugno 2023.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto integrativo, valgono le norme del C.c.n.l. 03 marzo 2022 e C.c.n.l. 04 maggio 2022.

Restano immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori in servizio presso le singole imprese alla data di entrata in vigore del presente contratto.

ALLEGATO "A"

INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE – OPERAI (Art. 2) – VALORI ORARI

Livelli	Valori Industria dal 01/01/2011	Valori Artigianato dal 1/07/2011
operaio di 4° livello	Euro 1,62	Euro 1,62
operaio specializzato (3° liv.)	Euro 1,52	Euro 1,51
operaio qualificato (2° liv.)	Euro 1,36	Euro 1,35
operaio comune (man. spec.) (1° liv.)	Euro 1,16	Euro 1,17
discontinuo lett. B) artt. 6 e 8 (c.c.n.l. ind. e art.)	Euro 1,04	-----
discontinuo lett. A) artt. 6 e 8 (c.c.n.l. ind. e art.)	Euro 0,93	-----

Per il personale assunto con qualifica di apprendista ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015, i valori sono determinati secondo criteri e modalità dei rispettivi C.c.n.l. dei settori industria ed artigianato.

PREMIO DI PRODUZIONE – IMPIEGATI (Art. 17) – VALORI MENSILI

Livelli	Valori Industria dal 01/01/2011	Valori Artigianato dal 01/07/2011
7° livello (imp. 1a super)	Euro 387,17	Euro 395,17
6° livello (imp. 1a categoria)	Euro 353,16	Euro 353,80
5° livello (imp. 2a categoria)	Euro 296,00	Euro 296,49
4° livello (ass. tecnico già in 3a categoria)	Euro 270,53	Euro 269,68
3° livello (imp. 3a categoria)	Euro 249,50	Euro 249,83
2° livello (imp. 4a categoria)	Euro 224,27	Euro 221,99
1° livello (imp. 4a cat., 1° impiego)	Euro 192,65	Euro 193,60

Per il personale assunto con qualifica di apprendista ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015, i valori sono determinati secondo criteri e modalità dei rispettivi C.c.n.l. dei settori industria ed artigianato.

ALLEGATO "B"

FAC-SIMILE AUTODICHIARAZIONE PARAMETRI AZIENDALI E.V.R.

Carta intestata

Spett.le
ANCE LECCO SONDRIO
Pec: ance.leccosondrio@pec.ance.it

oppure

Spett.le
CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO
Pec: segreteria@pecartigiani.lecco.it

e

Spett.le
CASSA EDILE DI COMO E LECCO
Pec: co00@infopec.cassaedile.it

Oggetto: Contratto integrativo provinciale Provincia di Lecco 21 luglio 2022 - E.V.R. anno
..... – Autodichiarazione parametri aziendali

Con riferimento all'accordo 21 luglio 2022 di rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale per le imprese edili ed affini della Provincia di Lecco, ed all'Accordo Provinciale, con il quale sono stati determinati gli importi dell'E.V.R. da erogare nel corso dell'anno a livello provinciale, la scrivente Impresa

D I C H I A R A

che la verifica dei parametri aziendali, raffrontando i trienni di riferimento xxxx/xxxx/xxxx e xxxx/xxxx/xxxx, ha dato il seguente esito [1]:

- **Ore denunciate in Cassa Edile / Ore lavorate registrate sul LUL** (imprese con solo impiegati)
 - ☐ POSITIVO
 - ☐ NEGATIVO
- **Volume di affari IVA**
 - ☐ POSITIVO
 - ☐ NEGATIVO

e pertanto la nostra azienda

- ☐ Nell'anno **erogherà ai propri dipendenti l'E.V.R. in misura del 50% degli importi previsti a livello provinciale**, in quanto solo uno dei due parametri è risultato positivo
- ☐ Nell'anno **NON erogherà l'E.V.R.**, in quanto entrambi i parametri sono risultati negativi

Luogo e data

Timbro e firma

[1] barrare le caselle corrispondenti

ALLEGATO "C"

FAC-SIMILE COMUNICAZIONE UTILIZZO BUONI PASTO ELETTRONICI

Carta intestata

Spett.le
RSA/RSU
Azienda

oppure

Spett.le
FENEALUIL Alta Lombardia
FILCA-CISL Monza Brianza Lecco
FILLEA-CGIL Lecco

per il tramite di

ANCE LECCO SONDRIO
Pec: ance.leccosondrio@pec.ance.it

oppure

CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO
Pec: segreteria@pecartigiani.lecco.it

Oggetto: Contratto integrativo provinciale Provincia di Lecco – Comunicazione utilizzo buoni pasto elettronici

Con riferimento all'accordo 21 luglio 2022 di rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale per le imprese edili ed affini della Provincia di Lecco, la scrivente Impresa

COMUNICA

che a decorrere dal, in luogo dell'indennità sostitutiva di mensa erogherà ai propri[1] buoni pasto elettronici del valore nominale di Euro giornalieri.

Luogo e data

Timbro e firma

.....

[1] indicare se per tutti i dipendenti, oppure solo per la categoria impiegatizia o operaia

25
✱

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ALLEGATO "D"

DISCIPLINA NELL'IMPIEGO DI MANO D'OPERA NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI

a) Schema di lettera (RACCOMANDATA A/R o PEC) dell'Impresa appaltante (o subappaltante) alla Cassa Edile e, per conoscenza, agli Istituti di previdenza ed assistenza.

➤ Alla CASSA EDILE di.....

➤ Alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (*)

e, per conoscenza:

➤ All'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) - Sede di.....

➤ All'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) - Sede di _____

➤ All'ANCE Lecco Sondrio o alla Confartigianato Imprese Lecco (**)

Oggetto: APPALTO E SUBAPPALTO: C.C.N.L. 3 marzo 2022 e 4 maggio 2022 per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini rispettivamente industriali ed artigiane.

La sottoscritta Impresa _____(1)
agli effetti della "disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti" contenuta nei Contratti Collettivi Nazionali in oggetto per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini, comunica a codesta Cassa Edile ed agli Istituti in indirizzo di aver affidato l'esecuzione dei seguenti lavori per il cantiere di _____ all'Impresa _____(2)

La durata presumibile dei lavori sarà di mesi ____, durante i quali presumibilmente verranno impiegati n. ____ lavoratori.

Per Codesta Cassa Edile e per la Rappresentanza Sindacale Unitaria, a norma dei citati contratti nazionali, si trasmette in allegato la Dichiarazione rilasciata dall'Impresa esecutrice.

TIMBRO E FIRMA

n. 1 allegato per la Cassa Edile e per la Rappresentanza Sindacale Unitaria.

(1) Denominazione e sede dell'impresa appaltante o subappaltante;

(2) Denominazione e sede dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice ed ubicazione dei cantieri;

(*) In mancanza della Rappresentanza Sindacale Unitaria la comunicazione deve essere indirizzata alle Organizzazioni Sindacali per il tramite dell'ANCE Lecco Sondrio o della Confartigianato Imprese Lecco;

(**) Indicare, alternativamente, una delle due

Segue - ALLEGATO "D"

b) Schema di Dichiarazione dell'Impresa appaltatrice o subappaltatrice di adesione al C.c.n.l. ed agli accordi integrativi locali.

La sottoscritta Impresa _____ (1)
dichiara che, con contratto di appalto (o subappalto) stipulato in data _____
ha assunto l'esecuzione, per conto dell'impresa _____ (2)
dei lavori di _____
nel cantiere di _____

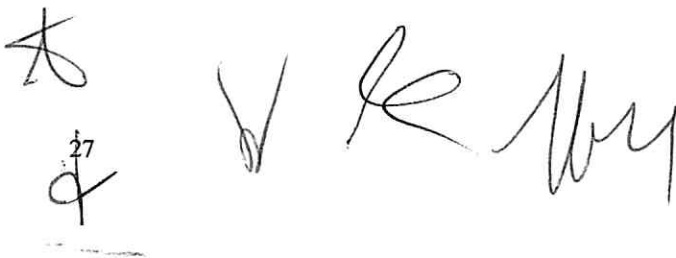
La sottoscritta Impresa si impegna ad assicurare, nei confronti degli operai da essa adibiti alle lavorazioni assunte con il citato contratto di appalto (o subappalto) e per il periodo di esecuzione delle lavorazioni medesime, il trattamento economico e normativo stabilito con i Contratti Collettivi Nazionali 3 marzo 2022 e 4 maggio 2022 per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini rispettivamente industriali ed artigiane e con gli accordi locali integrativi dei medesimi, nonché ad assolvere, nei confronti della Cassa Edile di _____ per i lavoratori trasfertisti e di quella delle Province di Como e Lecco per gli assunti in loco e ivi trasferiti, a tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi e dallo Statuto e Regolamento delle Casse Edili medesime.

La sottoscritta Impresa consente fin d'ora alla Cassa Edile di esibire la presente dichiarazione a chiunque ne abbia interesse.

_____, addì _____

TIMBRO E FIRMA

- (1) Denominazione e sede dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice
- (2) Denominazione e sede dell'impresa appaltante o subappaltante



Handwritten signatures and a date stamp. The date stamp shows '27' and a signature.

